

Il diritto all'oblio negli atti parlamentari

di Eleonora Bardazzi

10 dicembre 2016

SOMMARIO: 1. Premessa: il diritto all'oblio tra esigenze di pubblicità e tutela della privacy dei terzi. – 2. Le sollecitazioni del Garante della Privacy e della giurisprudenza di merito per l'introduzione di strumenti di garanzia da parte del Parlamento negli atti parlamentari contenenti dati sensibili dei terzi. – 3. L'introduzione dell'istituto del diritto all'oblio in Camera e Senato. – 4. Le più interessanti esperienze in materia di privacy e di diritto all'oblio in ambito parlamentare negli ordinamenti stranieri. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Premessa: il diritto all'oblio tra esigenze di pubblicità e tutela della privacy dei terzi

Le amministrazioni pubbliche sono incoraggiate ad estendere il più possibile la pubblicità degli atti sui loro siti istituzionali e a tal fine obbligate dalla legge¹ a favorire la conoscibilità dei loro lavori, per consentire ai cittadini di vigilare sullo svolgimento delle attività amministrative. La sempre maggiore diffusione e quantità di questi dati si inserisce nel contesto della *e-democracy* in rapida evoluzione, in cui trasparenza e costante necessità di comunicazione tra amministrazione e cittadino acquisiscono rilievo centrale.

I lavori parlamentari di Camera e Senato non fanno eccezione: ad oggi essi infatti sono di agevole reperibilità e fruibilità. Questo facile accesso presenta indiscutibili vantaggi in termini di potenziale conoscenza da parte dei cittadini di ciò che avviene quotidianamente in Parlamento, oltre che un'inesauribile risorsa per gli studiosi del diritto pubblico. Tuttavia, occorre considerare che queste informazioni possono potenzialmente danneggiare, come avvenuto in passato, soggetti terzi, interessati dagli atti parlamentari e da essi rammentati nel corso dei lavori. L'eventuale danno si nasconde soprattutto tra le premesse di interrogazioni e interpellanze le quali, attenendo a vicende di cronaca giornalistica nazionale e internazionale e comprendendo riferimenti a casi concreti, talvolta includono indicazioni personali relative a dati sensibili, privati e giudiziari².

Il problema giuridico di fondo consiste nella circostanza che da un lato è assente un'autorità giurisdizionale vera e propria per il soggetto citato, in virtù dell'autodichia

¹ Ci si riferisce in particolare agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" tra cui ad esempio la previsione di una sezione del sito delle amministrazioni pubbliche denominata "amministrazione trasparente".

² Tali atti vengono pubblicati sia sul sito della Camera, responsabile della gestione della banca dati del sindacato ispettivo per entrambe le Camere, che in forma cartacea.

delle Camere sancito all'art. 66 Cost., e dall'altro il contenuto degli atti parlamentari rientra a pieno titolo tra le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell'art. 68 Cost. e pertanto coperti da insindacabilità. All'assenza di un giudice pienamente definibile come tale si aggiunge la circostanza che la menzione del proprio nome negli atti di Camera e Senato, rintracciabili con l'ausilio di qualunque motore di ricerca, rischia di condannare il soggetto citato ad essere perennemente associato all'episodio della propria vita discusso nelle aule parlamentari.

La pubblicazione di tali dati non è di per sé illecita; lo è la permanenza senza vincoli temporali di notizie erranee, non aggiornate e decontestualizzate perché relative ad avvenimenti passati che potrebbero essersi diversamente evoluti e attinenti a notizie sempre rintracciabili, che possono ledere il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte.

Si pone pertanto l'esigenza di bilanciare la necessaria pubblicità istituzionale con il diritto all'oblio, ostacolato dall'intrinseca atemporalità della rete, nel tentativo di tutelare i soggetti nominati negli atti parlamentari. È opportuno evitare che le prerogative spettanti ai membri di Camera e Senato e il generoso regime di pubblicità diventino, da strumenti di garanzia a tutela di parlamentari e cittadini, potenziale pregiudizio per il futuro di questi ultimi.

2. Le sollecitazioni del Garante della Privacy e della giurisprudenza di merito per l'introduzione di strumenti di garanzia da parte del Parlamento negli atti parlamentari contenenti dati sensibili dei terzi

L'adozione di una disciplina relativa al diritto all'oblio nel diritto parlamentare è stata preceduta da una serie di vicende giudiziarie che hanno spinto l'autorità giurisdizionale e il Garante per la protezione dei dati personali a sollecitare un intervento delle Camere per regolare la materia, al fine di scongiurare la proliferazione di questi casi e offrire adeguate garanzie ai soggetti nominati negli atti parlamentari.

Il Tribunale di Roma ha così iniziato tramite le sue pronunce ad introdurre un elemento di rottura nell'intangibilità dei giudicati interni delle Camere, condannandole alla rimozione dei dati dei terzi contenuti negli atti parlamentari. Non ha mancato inoltre di rilevare che gli effetti della pubblicazione sono diversamente modulati a seconda del mezzo di pubblicità utilizzato, in quanto ad esempio diversa risonanza presentano la stampa di un atto parlamentare, più ardua da ottenere, o la sua reperibilità sul sito istituzionale della Camera. Quest'ultima forma di pubblicità infatti può con maggiore probabilità fornire informazioni su una persona, poiché di più facile scoperta a causa dell'indicizzazione operata dai motori di ricerca, anche in assenza di attualità e interesse pubblico alla conoscenza e conoscibilità di tali informazioni.

I terzi interessati avevano fatto più volte ricorso anche al Garante della Privacy per vedere soddisfatto il proprio diritto, sulla base dell'assenza di una previsione legislativa in materia di diritto all'oblio³.

³ Il diritto all'oblio trova la sua interpretazione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; quest'ultima nel caso *Google Spain SL*, causa C-131/12 ha sancito "*the right to be forgotten*". Per approfondimenti sui contenuti della pronuncia si rinvia agli

L'intervento del giudice di merito sul tema con le sentenze n. 21961 del 28 novembre 2011 e n. 1213 del 13 febbraio 2012 aveva dato origine ad un dibattito tra Camere e Garante, sfociato in una delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera che ha stilato e approvato una serie di criteri in base ai quali vengono vagliate le richieste pervenute alla Camera dei Deputati attinenti ai dati personali presenti in atti parlamentari, secondo un procedimento che prevede un'istruttoria da parte del suddetto ufficio.

I criteri individuati consistono nel possibile accoglimento di istanze riferibili ad atti parlamentari risalenti alle legislature precedenti e comunque non a meno di tre anni rispetto alla data in cui la richiesta viene formulata. Affinché l'istanza venga considerata occorre poi che il dato reperibile attenga a dati sensibili, giudiziari, riferiti a minori e a ricostruzioni in un secondo momento rivelatesi errate, con l'obbligo per il richiedente di fornirne prova con documentazione ufficiale da allegare.

In caso di accoglimento il nominativo non viene cancellato dall'atto, salvaguardandone così l'integrità⁴, ma si provvede a soddisfare l'esigenza manifestata dal terzo coinvolto tramite la deindicizzazione da parte di motori di ricerca esterni. Questo espediente permette di mantenere l'atto sul sito istituzionale e reperibile utilizzando il motore di ricerca interno.

Il tempo trascorso permette il sorgere di un diritto specifico dell'interessato alla non ulteriore pubblicazione e disponibilità nel caso in cui la notizia, resa pubblica in precedenza ma per la quale l'interesse alla diffusione sia venuto meno, costituisca un ostacolo alla sua evoluzione personale.

La disciplina oggi esistente è l'esito di un processo: nel 2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha incoraggiato le Camere a prendere in considerazione l'opportunità della deindicizzazione. Con un provvedimento datato 21 novembre 2013 il Presidente dell'Autorità Garante ha inviato una lettera in seguito alle sentenze di merito del Tribunale di Roma, che nelle sue due pronunce aveva ordinato a Camera e Senato di impedire l'individuazione diretta della pagina web tramite gli ordinari motori di ricerca⁵.

Nella prima sentenza, la n. 21961 del 28 novembre 2011, il giudice ha accolto in parte le richieste del ricorrente attinenti ai propri dati giudiziari e oggetto di un'interrogazione parlamentare presentata nella XIV legislatura. Il ricorrente lamentava il mancato aggiornamento della vicenda nonché l'assenza di qualsivoglia sua contestualizzazione; il disagio era motivato anche dalla circostanza per cui se l'atto ispettivo è di agevole reperimento, lo stesso non si può dire per la risposta governativa. Il giudice riconosce la legittimità del trattamento dei dati, anche sensibili o giudiziari, ogniqualvolta sia indispensabile per lo svolgimento di attività istituzionali, tra le quali rientrano senza dubbio sia il sindacato ispettivo sia la pubblicazione degli atti, ai sensi dell'art. 64 Cost.

esaustivi contributi di T.E. FROSINI, *Diritto all'oblio e internet in federalismi.it* e F. PIZZETTI, *La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni in foreoeuropa.it*; sul diritto all'oblio v. anche ID (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013.

⁴ Sul punto si rinvia a N. LUPO, *Il controllo parlamentare sui governi degli Stati membri dell'Unione Europea tra trasparenza e privacy*, 11 febbraio 2015, in *federalismi.it*, p.22.

⁵ Sulla dinamica della vicenda v., *amplius*, A. PAPA, *Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione*, su *rivistaaic.it* n.3/2014, p. 16 ss.

Su questa base il giudice accorda al soggetto leso non l'anonimizzazione in origine richiesta, bensì l'adozione da parte del Senato di tutti gli "*accorgimenti tecnici*" che impediscano una consultazione diretta del sito dall'esterno e la rilevazione automatica dei dati. Viene precisato infatti che l'interesse dei soggetti interessati dall'atto ispettivo non può in nessun modo prevalere sull'intangibilità degli atti parlamentari; viene ordinata dal giudice unicamente l'esecuzione delle cautele necessarie ad impedire un diretto accesso dall'esterno a dati che possono ledere l'immagine dell'interessato se non filtrati dal contesto e dall'attualità.

La seconda sentenza di merito, la n. 1213 del gennaio 2012, ha ad oggetto un atto della Camera dei Deputati; anche in questo caso il ricorrente richiede l'anonimizzazione dei suoi dati contenuti nell'atto di sindacato ispettivo o la loro rimozione. Il giudice risolve analogamente questo secondo caso, ma con una motivazione più ampia, dovendo rispondere ai motivi addotti dall'Avvocatura della Camera, che aveva eccepito il principio di autodichia e quindi l'inapplicabilità dell'art. 152 del Codice della Privacy e la conseguente incompetenza del giudice ordinario.

Questa eccezione è stata respinta dall'autorità giudiziaria facendo leva sulla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 24 novembre 2008 n. 27683, secondo la quale l'autodichia non sarebbe estensibile alle attività non connesse in modo immediato all'esercizio delle funzioni parlamentari, escludendo così il trattamento dei dati personali di terzi dalle materie riservate alla giurisdizione interna della Camera.

In seguito, una lettera indirizzata alla Presidente della Camera da parte del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro ha posto nuovamente la questione della necessità di una disciplina in materia di diritto all'oblio, sintetizzando l'ennesimo ricorso presentato e dichiarato inammissibile e sollecitando misure adeguate, sin dal 2009 auspicate dalla stessa Autorità. Viene puntualizzata l'esigenza, manifestata anche dal Tribunale di Roma, di trovare un equilibrio tra diritto all'oblio e pubblicità dei lavori parlamentari e autonomia delle Camere. Il moltiplicarsi dei casi testimonierebbe "*l'urgenza di un'adeguata disciplina interna idonea a garantire i diritti dei cittadini*", al fine di scongiurare il rischio che le garanzie parlamentari, da espressione dell'autonomia costituzionale riconosciuta alle Camere, si trasformino in prerogative ingiustificate. Il Garante torna sulla questione anche con un provvedimento, datato 21 novembre 2013, in cui dichiara inammissibile un ricorso presentato nel luglio dello stesso anno e avente ad oggetto la richiesta di rimozione dei dati contenuti nel testo di un'interrogazione scritta presentata dall'On. Gambale nella XI legislatura.

L'autorità condivide la convinzione che la diffusione di dati personali, anche quando effettuata in modo legittimo, possa in alcuni casi "*comportare un sacrificio sproporzionato per i diritti e le libertà degli interessati*"⁶. Dichiara l'inammissibilità del ricorso riconoscendo, alla luce dell'autonomia garantita spettante alle Camere, l'impossibilità di applicare gli art. 145 e seguenti del Codice per la protezione dei dati personali. Incoraggia infine la Camera a dare vigenza effettiva alle disposizioni in materia di diritto all'oblio, idonee comunque a garantire i cittadini interessati, particolarmente sensibili alla diffusione incontrollata e priva di tutela dei loro dati.

⁶ Cit. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 novembre 2013 n. 516.

3. L'introduzione dell'istituto del diritto all'oblio in Camera e Senato

Solo il 4 dicembre 2013 l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, con la deliberazione n. 46, approva una specifica disciplina in materia di diritto all'oblio e, con riferimento ai dati personali contenuti in atti parlamentari, individua criteri precisi e parametri validi per l'Ufficio stesso, per procedere all'esame delle richieste rivolte alla Camera da parte dei soggetti richiedenti il diritto in questione.

Per essere accolte le istanze devono riferirsi a dati personali pubblicati in legislature precedenti da non meno di tre anni rispetto al momento in cui l'istanza viene formulata, fermo restando che, in considerazione dello specifico interesse da tutelare, l'Ufficio di Presidenza possa deliberare in altro modo.

Il diritto all'oblio può essere richiesto per ogni atto parlamentare ad eccezione degli atti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, vigendo l'art. 8, comma 3, lett. c) del Codice per la protezione dei dati personali, ai sensi del quale è escluso l'esercizio dei diritti in materia personale per il trattamento dei dati da esse operati, *"salvo esigenze di sicurezza della persona e comunque d'intesa con il Senato"* (paragrafo 3 della deliberazione). L'accordo tra le Camere è richiesto anche per atti parlamentari *"relativi ad altri organi bicamerali"*.

Al paragrafo 4 della deliberazione si parla della valutazione sul perdurante interesse generale alla "diffusione massima" dell'atto in questione, indipendentemente dal tempo trascorso dall'attualità della notizia o dalla pubblicazione.

Le istanze considerate devono avere come oggetto dati sensibili, giudiziari, riferiti a minori o contenenti fatti ricostruiti in modo falso, la cui erroneità è verificata in un momento successivo, con l'onere per gli istanti di documentare ufficialmente il reale svolgimento della vicenda.

Se l'istanza si riferisce ad atti di sindacato ispettivo occorre deindicizzare anche la risposta governativa se l'oggetto attiene ai medesimi dati sensibili individuati al paragrafo 4.

Si è tentato di creare un organismo terzo nel giudizio, in quanto all'istruttoria provvede un gruppo i cui componenti vengono nominati dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza dei gruppi parlamentari, il quale riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle istanze ricevute nonché su possibili modifiche e integrazioni ai criteri previsti dalla deliberazione. Esso può altresì prospettare che sia acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali su una determinata questione, su cui poi delibera l'Ufficio di Presidenza.

La decisione finale su suggerimenti di modifica, sulle proposte del gruppo di lavoro e sulle modalità con cui esaminare le istanze successive eventualmente presentate spetta all'Ufficio di Presidenza, che conserva quindi un ruolo centrale.

La tipologia dei casi e i tempi previsti dalla disciplina parlamentare hanno spinto la dottrina a sollevare alcune criticità⁷, relative in particolare alla relazione tra atti di sindacato ispettivo, che costituiscono gli atti che con maggiore probabilità contengono tali informazioni, e insindacabilità parlamentare.

⁷ Nello specifico v. A. PAPA, *Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione*, op.cit., p. 22 ss.

Il primo interrogativo attiene all'effettiva necessità del decorso di tre anni in caso di citazione riconoscibile di minori; è stato opposto che forse sarebbe preferibile provvedere ad un'immediata deindicizzazione per la loro salvaguardia⁸. Tuttavia a questa osservazione si può replicare che il minore dovrebbe essere precisamente nominato dall'atto e questo problema rischia di rimanere un caso di scuola, sia per la particolare attenzione riservata ai minorenni, nominati perlopiù in questioni a carattere generale⁹, che per il tipo di informazioni contenute negli atti per le quali si richiede l'oblio, prevalentemente attinenti a vicende giudiziarie.

I minori compaiono di tanto in tanto nelle interrogazioni parlamentari che hanno ad oggetto vicende legate alla loro salute o alla loro sottrazione, ma in questi casi i nomi, secondo un atteggiamento di specifica cautela proprio in ragione della minore età, appaiono puntati. Normalmente infatti troviamo integralmente citati solo i genitori¹⁰.

Il secondo problema sollevato attiene alla circostanza che, in presenza di ricostruzioni non veritiere dei fatti, l'interessato per produrre una documentazione che contraddice il contenuto dell'atto deve attendere almeno tre anni per presentare istanza, un periodo piuttosto lungo¹¹. Anche a questa critica si potrebbe obiettare che la connessione con i tempi necessari allo svolgimento del processo può spiegare l'arco di tempo scelto dall'Ufficio di Presidenza, che può pertanto ritenersi adeguato. Inoltre il riferimento alla necessaria "documentazione ufficiale" da allegare farebbe pensare concretamente ad una sentenza di assoluzione atta a dimostrare l'innocenza del soggetto coinvolto. È stata suggerita anche la pubblicazione della notizia in calce alla pagina web della deindicizzazione e della motivazione¹², soprattutto in assenza di risposta da parte dell'esecutivo, a titolo risarcitorio in seguito al danno subito, anche se questo ristoro potrebbe ipoteticamente attirare ancora di più l'attenzione sul dato deindicizzato.

Nonostante la banca dati che raccoglie i dati ispettivi, i più frequentemente implicati nelle questioni di diritto all'oblio, sia interamente gestita dalla Camera dei

⁸ *Ivi.*

⁹ Nella legislatura in corso gli atti ispettivi presentati con oggetto riguardante minori attengono soprattutto a problemi sociali con temi come le violenze domestiche, la tratta di minori, minori stranieri non accompagnati. A titolo esemplificativo, nelle interrogazioni a risposta in Commissione n. 5-01105 presentata dalla deputata Eleonora Cimbri sul tema delle spose bambine si fa riferimento al caso atroce, ma di cronaca giornalistica, della bambina yemenita Rawan e nella n. 5-04986 presentata dal deputato Marco Rondini si parla, in termini generici ed evitando nominativi, di "ragazzine tra gli 11 e i 17 anni ospiti di una comunità a Berzo Demo, in Vallecamonica, nel Bresciano" le quali "erano sottoposte ad una sorta di rito di iniziazione a sfondo sessuale per far parte della struttura".

¹⁰ Dalle banche dati del sindacato ispettivo emerge ad esempio che nell'interrogazione a risposta orale 3-01312 presentata dalla deputata Paola Binetti tratta del caso della bambina "E.F.", bisognosa di terapie abilitative visive o motorie; un altro caso di interrogazione incentrata su una particolare vicenda di salute riguardante un minore è quello dell'interrogazione a risposta in commissione 5-03926, presentata dalla deputata Vincenza Bruno Bossio, in cui si richiama l'attenzione sull'assenza di un reparto di neuropsichiatria infantile nella Regione Calabria per il minore "K.M." In altri casi si parla esclusivamente e genericamente di "figlia" o di "minore". Cfr. interrogazione a risposta scritta n. 4-06124 presentata in Senato da Ludovico Sonego.

¹¹ *Ivi.*, è stato denunciato il fatto che esso non troverebbe fondamento o parallelismi né in Costituzione né nei regolamenti parlamentari; si tratterebbe di un termine non corrispondente alla legislatura e lungo rispetto alla durata del trattamento dei dati come autorizzati dal Codice della Privacy.

¹² *Ivi.*, p.25.

Deputati, anche il Senato in virtù dell'autonomia organizzativa, regolamentare e di giudizio ad esso costituzionalmente riconosciuta ha provveduto a introdurre un'apposita procedura per la possibile lesione causata dai dati personali contenuti nei suoi atti. Attraverso due delibere, la n. 31 del 18 dicembre 2013 e la n. 62 del 7 maggio 2015 ha previsto che, come avviene alla Camera, i cittadini citati negli atti parlamentari possano richiedere al Senato l'attivazione della procedura di deindicizzazione. Il Presidente del Senato nomina un gruppo di lavoro che esamina l'istanza e su essa riferisce al Consiglio di Presidenza che delibera in merito. In questo caso il sito del Senato precisa che, seppure vengano attuate tutte le procedure necessarie per chiedere ai motori di ricerca di non far più comparire i documenti *"in nessun caso gli atti parlamentari possono essere cancellati o rimossi dal sito"*.

Nel caso del Senato viene indicata una posta certificata a cui inviare le richieste e un indirizzo per trasmetterle tramite posta raccomandata alla Segreteria Generale, con indicazione di ogni documento da allegare. Tra *"i documenti utili ai fini dell'accoglimento"*, viene fornito come esempio *"le sentenze della magistratura"*, da leggere in parallelo con la *"documentazione ufficiale"* richiesta alla Camera.

Con la deliberazione n. 62 del 7 maggio 2015 la procedura al Senato si è uniformata a quella della Camera anche nella previsione secondo cui per presentare l'istanza devono essere trascorsi almeno *"tre anni dalla pubblicazione degli atti parlamentari a cui si riferiscono"*. La procedura è speculare, ma quella del Senato risulta più precisa, particolareggiata e garantista. Infatti, riguardo alle ricostruzioni false o falsate, prevede che la pubblicazione possa essere *"integrata con l'aggiunta di altri documenti istituzionali prodotti dal richiedente dai quali risulti in maniera inequivoca il vero esito della vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo"*¹³. Parallelamente a quanto avviene alla Camera al gruppo di lavoro è riconosciuta anche la possibilità di suggerire al Consiglio di Presidenza, il quale deve poi deliberare, l'eventualità di sottoporre la questione al Garante per la Protezione dei dati personali. In Senato spetta al Consiglio di Presidenza deliberare sull'istruttoria compiuta da parte del gruppo di lavoro nonché sulle proposte da quest'ultimo formulate in ordine alle modalità con cui vagliare le richieste.

4. Le più interessanti esperienze in materia di privacy e di diritto all'oblio in ambito parlamentare negli ordinamenti stranieri

Grazie alla normativa nel complesso vigente in Italia in materia di dati personali, l'individuazione di notizie sensibili relative ad una determinata persona presuppone che l'utente di internet possa trovare quelle informazioni esclusivamente se conosce già, almeno in parte, quello che vuole cercare. Tale disciplina sembra quindi correttamente bilanciare secondo ragionevolezza e proporzionalità il primario valore della riservatezza e pubblicità degli atti parlamentari con i diritti costituzionalmente tutelati.

Il problema di tale bilanciamento, nonché il fondamento normativo della privacy o del *"right to be left alone"*, come definito nel 1890¹⁴, si è posto anche nelle

¹³ Cit. punto 3 della deliberazione, modificata dalla deliberazione n. 62 del 7 maggio 2015.

¹⁴ Cit. S. WARREN, L. BRANDEIS, *"The Right to Privacy"*, par. 1, in *Harvard Law Review*, Vol. IV, December 15, 1890.

esperienze straniere, mancando nella quasi totalità dei casi disposizioni costituzionali che la riconoscano in modo espresso.

A livello europeo, nel Regno Unito nel 1998 è stata attuata la direttiva 46/95 CE sulla protezione dei dati personali con il *Data Protection Act*, il quale specifica che i dati personali debbano essere trattati, senza eccederlo, limitatamente al proposito per cui vengono utilizzati. In Francia il Conseil Constitutionnel nella decisione n. 580 DC del 10 giugno 2009 ha ricondotto tale diritto all'articolo 2 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, fonte equiparata alla Costituzione¹⁵.

L'esperienza francese conosce anche il diritto all'oblio nel diritto parlamentare: si sono verificati casi di soggetti citati nel corso dei lavori, soprattutto nei rapporti parlamentari, i quali in seguito alla presentazione di una richiesta hanno ottenuto la sostituzione del loro nominativo con dei puntini di sospensione negli stessi atti parlamentari. Anche in questo caso si tratta spesso di persone coinvolte in spiacevoli vicende giudiziarie¹⁶. Non è prevista, al contrario dell'Italia, alcuna procedura particolare. Ovviamente anche in questo caso oltre a procedere all'eliminazione del nominativo dall'atto per garantire una tutela totale si provvede a prendere contatti con Google affinché non ci sia reindirizzamento a quel determinato risultato.

In America la privacy non è citata espressamente a livello costituzionale ma discende dal quarto emendamento, ma è invece sancito nella Costituzione di alcuni stati tra cui la California e il Montana.

Con riferimento invece al rapporto tra il diritto alla privacy e Parlamento risulta essere di particolare interesse l'esperienza canadese: in Canada esistono due leggi di protezione dei dati a livello federale, il Privacy Act e il PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) ma nessuna di queste si applica al Parlamento¹⁷. La protezione della privacy garantita dal PIPEDA è infatti limitata alla raccolta, uso e diffusione delle informazioni personali nel settore privato e si applica esclusivamente alle attività commerciali, mentre il Privacy Act si riferisce solo alle istituzioni governative definite nella terza sezione della legge, tra le quali però non figura il Parlamento.

Questa lacuna è stata criticata sia dalla House of Commons Standing Committee on Human Rights and the Status of Persons with Disabilities che dalla Privacy Commissioner of Canada, ma alle sollecitazioni al riguardo non è seguita alcuna azione legislativa, lasciando privi di diritti di privacy sia i dipendenti del Parlamento che i terzi per le informazioni detenute da un parlamentare o dall'istituzione parlamentare¹⁸.

Unica alternativa per sopperire a questa carenza di tutela consiste nella possibilità di ricorrere sulla base delle sezioni 7 e 8 della Canadian Charter of Rights and

¹⁵ Sull'esperienza degli ordinamenti stranieri v. il contributo di L.DELLI PRISCOLI, *Internet e il diritto alla riservatezza dei dati personali contenuti in atti parlamentari*, in *Diritto mercato tecnologia* n.4, 2013, p. 131 ss.

¹⁶ Nel rapporto n.673 del Senato francese relativo agli anni 2011-2012 sono stati eliminati, su loro richiesta, i nominativi di persone condannate per frode fiscale. Cfr. <https://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-673-11.pdf>, p.717.

¹⁷ Sul tema v. N. HOLMES, *The right to Privacy and Parliament*, Parliamentary Information and Research Service Library of the Parliament, 22 febbraio 2006 <http://www.loppar.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0585-e.htm#theapplication>.

¹⁸ Le istituzioni elencate nella terza sezione della legge sono reperibili all'indirizzo <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/page-11.html#h-35>; tra queste figurano Ministeri e strutture governative ma ancora oggi non il Parlamento.

Freedoms, da cui le Corti canadesi hanno fatto derivare per interpretazione il diritto alla privacy, anche in questo caso non espressamente sancito in Costituzione. Certamente questi fondamenti normativi e le leggi esistenti in materia di tutela dei dati personali restano un riferimento importante per il Parlamento e i suoi organismi nel metodo di gestione delle informazioni personali.

Tuttavia in qualità di ente pubblico, soprattutto in un momento storico in cui la trasparenza è di fondamentale importanza e fortemente percepita come sintomo e strumento di democrazia, il Parlamento canadese dovrebbe sforzarsi di trovare una disciplina coerente con quanto già richiesto per legge agli altri organismi pubblici e governativi per tutelare adeguatamente la riservatezza delle informazioni di cui dispone.

5. Riflessioni conclusive

La posizione del Parlamento rimane di prevalenza rispetto ai diritti di riservatezza dei terzi coinvolti dall'attività e negli atti parlamentari nelle esperienze di Italia e Canada. Anche in caso di deindicizzazione l'intangibilità dell'atto parlamentare prevale e non consente l'eliminazione del dato e quindi un vero e proprio diritto all'oblio, al contrario di quanto avviene in Francia.

Una regolamentazione di tale diritto a livello legislativo ordinario, per rimuovere effetti dannosi di dati diffusi in modo rapido, diventa sempre più urgente. Anche alla luce dei fatti di cronaca sarebbe utile elaborare una casistica per rendere l'eliminazione delle informazioni lesive più celere; restano infatti i problemi relativi alla territorialità degli effetti delle decisioni della magistratura (per le quali occorre comunque tempo): digitare un nome o formulare una domanda su google.it o google.fr potrebbe dare risultati diversi e consentire comunque di ritrovare quel dato.

Google ha previsto la possibilità di richiedere la rimozione di alcune informazioni tramite una piattaforma apposita, ma le richieste sono suscettibili di rifiuto.

Sorge spontaneo chiedersi se possa il motore di ricerca essere un giudice adeguato¹⁹.

Infatti secondo le statistiche sulla rimozione dei dati²⁰ dal 29 maggio 2014, data di introduzione della procedura per richiesta di rimozione, solo la metà delle domande presentate in Italia sono state accolte. Google è diventato così giudice di se stesso, pur non ricorrendo i requisiti di legittimazione e di prestigio, nonché il timore di influenze esterne, che hanno giustificato l'attribuzione di questa prerogativa, seppur attualmente molto discussa, all'organo parlamentare.

¹⁹Attualmente su Google è possibile far valere il diritto all'oblio e richiedere la rimozione dei risultati di ricerca al seguente indirizzo:
https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch.

²⁰Reperibili al link <https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/?hl=it>.